

Allegato 1 - Disciplinare di attuazione del Bando per il finanziamento di una borsa di Dottorato di ricerca sul tema dell'applicazione dell'intelligenza artificiale per l'ambiente e la sostenibilità del XLII Ciclo, anno accademico 2026-2027

Articolo 1 (Oggetto del Disciplinare)

1. Il presente disciplinare fissa le modalità di gestione, attuazione, rendicontazione e finanziamento nell'ambito del Bando per il finanziamento di una borsa di dottorato di ricerca sul tema dell'applicazione dell'intelligenza artificiale per l'ambiente e la sostenibilità nel XLII Ciclo di dottorato, nonché gli obblighi in capo all'Università o all'Istituto Universitario a Ordinamento Speciale (di seguito Università) ammessa al finanziamento e all'ISPRA.

Articolo 2 (Termini del finanziamento)

1. L'Università destinataria delle risorse finanziate dall'ISPRA in attuazione delle previsioni del Bando di cui all'articolo 1, dovranno garantire, per la borsa, pena la decadenza del relativo finanziamento, procedure di selezione del dottorando che assicurino la massima trasparenza, imparzialità e pubblicità.
2. Nello svolgimento delle attività relative al progetto di ricerca finanziato, l'Università opererà in piena autonomia, assumendo la completa responsabilità del proprio operato. Conseguentemente l'ISPRA resterà estranea ad ogni eventuale rapporto nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto di ricerca stesso e sarà esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
3. Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di corsi e borse di dottorato, il dottorato di ricerca finanziato dall'ISPRA, sarà disciplinato dal regolamento dell'Università, nel rispetto delle tempistiche ivi previste per i percorsi del XLII Ciclo.

Articolo 3

(Obblighi dell'Università ammessa a finanziamento)

1. Per il progetto di ricerca finanziato dall'ISPRA, l'Università si obbliga a:
 - effettuare, ove necessario, la presentazione della domanda di accreditamento del corso e della sede, come da procedura definita dal Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - pubblicare il bando di concorso per l'ammissione al corso di dottorato, in conformità con quanto disposto all'articolo 8 del Decreto Ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, dando evidenza della borsa di dottorato finanziata dall'ISPRA;
 - rendere noti nel bando per l'ammissione al corso di dottorato gli obblighi di cui agli artt. 4 (Obblighi del dottorando destinatario), 5 (Proprietà intellettuale e risultati della ricerca) e 9 (Revoche, mancata attribuzione di borse, rinunce, decadenze e cessazioni) del presente Disciplinare;
 - garantire, in ogni fase della procedura di selezione del dottorando, modalità di comunicazione e di promozione trasparenti, nonché parità di accesso a tutte le potenziali categorie di destinatari; garantire che non siano apportate al progetto di ricerca modifiche sostanziali che incidano sugli obiettivi originari e sui risultati attesi, indicati nella Scheda del progetto di ricerca ammesso al finanziamento;

- provvedere agli obblighi di comunicazione e rendicontazione previsti all'articolo 6 del presente Disciplinare;
- rispettare gli obblighi in capo all'Università di cui al Bando e al Disciplinare di attuazione;
- provvedere ad ogni altro adempimento necessario al regolare funzionamento del corso di dottorato;
- comunicare tempestivamente all'ISPRA qualsiasi modifica, variazione che comunque intervenga in relazione al corso o alla borsa finanziata dall'ISPRA;
- garantire che sia data adeguata e opportuna visibilità al finanziamento della borsa da parte dell'ISPRA.

Articolo 4 (Obblighi del dottorando destinatario)

1. Il dottorando destinatario della borsa finanziata dall'ISPRA dovrà svolgere il progetto di ricerca in linea con quanto indicato nella Scheda del progetto di ricerca ammesso al finanziamento.
2. Il dottorando destinatario della borsa finanziata dall'ISPRA dovrà rispettare gli obblighi inerenti agli aspetti di proprietà intellettuale di cui all'art. 5.

Articolo 5 (Proprietà intellettuale e risultati della ricerca)

1. L'Università non può utilizzare, per scopi pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, il nome, il marchio o altro segno distintivo dell'ISPRA se non per rendere noto il finanziamento della borsa di dottorato.
2. Fermo restando il diritto d'autore del dottorando, la proprietà dei risultati della ricerca del progetto finanziato dall'ISPRA sarà ripartita nella misura del 50% tra l'ISPRA e l'Università. Conseguentemente l'Università informerà tempestivamente l'ISPRA – mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it dell'esistenza di risultati della ricerca affinché la stessa, nei successivi sessanta giorni, possa esprimere l'eventuale volontà di rinunciare al proprio diritto mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo In tal caso, l'Università acquisirà la piena proprietà dei risultati della ricerca.

Articolo 6 (Obblighi di comunicazione e rendicontazione)

1. L'Università dovrà trasmettere mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dedicato (protocollo.ispra@ispra.legalmail.it) la documentazione relativa agli adempimenti di cui al seguente comma 2.
2. Per la borsa finanziata, l'Università si impegna a trasmettere la documentazione specificata nella tabella in calce.

	ADEMPIMENTO	FASE	DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE PER OGNI BORSA
a	Comunicazione assegnazione delle borse	All'esito della selezione dei dottorandi e conseguente assegnazione della borsa	a. bando di ammissione al dottorato; b. provvedimento di assegnazione della borsa finanziata;
b	Rendicontazione annuale	Dopo il 1° anno	a. relazione annuale del dottorando destinatario sull'attività svolta, sottoscritta dal Coordinatore del corso di dottorato, con l'indicazione dei temi affrontati, delle attività svolte, di eventuali pubblicazioni in corso o effettuate, con altresì specifica indicazione di sede, corso, facoltà, tutor di riferimento anche per il periodo all'estero; b. verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività annuale svolta dal dottorando destinatario e l'eventuale ammissione all'anno successivo.
c	Rendicontazione annuale	Dopo il 2° anno	a. relazione annuale del dottorando destinatario sull'attività svolta, sottoscritta dal Coordinatore del corso di dottorato, con l'indicazione dei temi affrontati, delle attività svolte, di eventuali pubblicazioni in corso o effettuate, con altresì specifica indicazione di sede, corso, facoltà, tutor di riferimento anche per il periodo all'estero; b. verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività annuale svolta dal dottorando destinatario e l'eventuale ammissione all'anno successivo.
d	Rendicontazione finale	Al termine del corso	a. copia della tesi finale di dottorato; b. verbale del Collegio dei Docenti contenente il giudizio sull'attività complessivamente svolta dal dottorato durante i tre anni di dottorato e l'eventuale ammissione all'esame finale; c. verbale della Commissione dell'esame finale.

3. Ove necessario, l'ISPRA potrà richiedere ulteriore documentazione.
4. L'Università, in ogni caso, dovrà comunicare all'ISPRA qualsiasi modifica o variazione relativa al corso di dottorato cui afferisce la borsa finanziata.

Articolo 7 (Modalità di erogazione del finanziamento)

1. Il finanziamento sarà erogato dall'ISPRA all'Università con le seguenti modalità:
 - un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento erogato esclusivamente a seguito della trasmissione, da parte dell'Università, della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera a), unitamente alla richiesta di pagamento;
 - un secondo versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento subordinato alla trasmissione del primo rendiconto annuale completo della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera b), unitamente alla richiesta di pagamento.
 - l'ultima tranche subordinata al secondo rendiconto annuale completo della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera c), unitamente alla richiesta di pagamento.
2. Al termine dei trentasei mesi, a seguito della presentazione della documentazione di cui al precedente art. 6, comma 2, lettera d), l'ISPRA effettuerà la verifica finale, ricalcolando il contributo effettivamente spettante in base anche ai periodi eventualmente trascorsi all'estero, procedendo all'eventuale conferma dei contributi già erogati, ovvero al recupero delle quote erogate in eccesso, ovvero ancora alla revoca del contributo inerente al III anno in caso di valutazione finale negativa da parte del Collegio dei Docenti. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo stabilito dall'articolo 1, comma 3, del Bando.
3. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà, come nel caso delle revoche, mediante restituzione dell'importo da parte dell'Università.
4. I pagamenti a favore del destinatario della borsa dovranno essere effettuati mediante bonifico dall'Università.
5. Nel caso in cui sia concessa una proroga alla conclusione del progetto di ricerca, l'Università ne informa tempestivamente l'ISPRA che, in ogni caso, procederà all'erogazione del finanziamento concesso esclusivamente per il periodo relativo ai tre anni accademici, a decorrere dall'a.a. 2026/2027. Pertanto, gli importi della borsa di dottorato relativi ad eventuali anni successivi saranno a carico dell'Università.

Articolo 8 (Variazioni del progetto di ricerca)

L'Università non potrà apportare al progetto di ricerca modifiche sostanziali che incidano sugli obiettivi originari e dei risultati attesi, indicati nella Scheda del progetto di ricerca trasmessa all'ISPRA.

Articolo 9 (Revoche, mancata attribuzione di borse, rinunce, decadenze e cessazioni)

1. L'ISPRA provvederà alla revoca totale del finanziamento, con conseguente obbligo, in capo all'Università, di restituzione degli importi eventualmente già versati, nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio del percorso dottorale nel XLII ciclo di dottorato entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
 - c) mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui al Bando e al Disciplinare di attuazione;

- d) realizzazione del progetto di ricerca in maniera difforme rispetto a quello ammesso al finanziamento.
2. Nel caso del mancato conseguimento del titolo di dottore di ricerca da parte del dottorando destinatario della borsa, oppure nell'eventualità in cui il dottorando destinatario non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l'obbligo di restituzione delle somme erogate a seguito dell'ultima rendicontazione annuale presentata dall'Università all'ISPRA. Le somme non ancora versate saranno considerate non dovute e i pagamenti interrotti.
 3. L'Università comunicherà all'ISPRA eventuali rinunce da parte del dottorando sia in ordine al posto, sia in ordine alla borsa di studio anche se relative ad una frazione del corso.

Art. 10 (Riservatezza e protezione dei dati personali)

1. L'Università e l'ISPRA si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare e a non utilizzare per scopi diversi da quelli di cui al presente Disciplinare e al relativo Bando di finanziamento, tutte le informazioni assunte nell'ambito delle attività in esso previste. Si impegnano, inoltre, a mettere in atto tutte le misure necessarie ad assicurare la sicurezza e riservatezza dei dati. I dati trasmessi saranno utilizzati unicamente per il tempo necessario all'espletamento dello stesso.
2. L'Università e l'ISPRA, nel corso dell'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare e dal relativo Bando di finanziamento, nel caso in cui si trovino nella condizione di dover trattare dati personali riferibili a dottorandi, dipendenti e/o collaboratori dell'altra Parte, procederanno a tale trattamento in qualità di Titolari, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (GDPR), al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonché di tutte le norme di legge di volta in volta applicabili. In nessun caso finalità e modalità del trattamento verranno decise congiuntamente dalle Parti, si esclude pertanto qualunque contitolarità nel trattamento dei dati relativi all'esecuzione del presente Accordo.
3. L'Università e l'ISPRA si impegnano a condurre le suddette attività di trattamento sulla base dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza dei soggetti interessati e per il solo ed esclusivo fine di perseguire le finalità di cui al presente Disciplinare e al relativo Bando di finanziamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al loro conseguimento, nonché degli eventuali obblighi di legge allo stesso connessi.
4. Qualora, nell'ambito dello svolgimento delle attività di cui al presente Disciplinare e al relativo Bando di finanziamento, una delle Parti si trovi nella condizione di affidare all'altra Parte attività di trattamento di dati personali per conto proprio o di altro Titolare, le Parti si impegnano fin da ora a sottoscrivere un separato accordo scritto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28 GDPR.